



COMUNE DI BOGNANCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Frazione San Lorenzo, 1 - 28842 Bognanco (Vb)

Telefono 0324/234116 - Fax 0324/234119

BANDO DI ASTA PUBBLICA PER AFFITTO PASCOLO MONTANO DI PROPRIETA' COMUNALE

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

In esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 05 del 09.03.2017 ;

Visto il regio decreto 23 marzo 1924, n. 827;

Vista la legge 11 febbraio 1971, n.11;

Vista la legge 3 maggio 1982, n. 203;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

RENDE NOTO

che il giorno 02.04.2017 alle ore 16,00 presso la sede municipale di Bognanco avrà luogo l'esperimento di asta pubblica per l'affitto al miglior offerente, con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo indicato nel presente avviso, di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del regio decreto 23 marzo 1924, n. 827, dei seguenti pascoli di proprietà comunale:

Pascolo ovicaprino in località Corte Gianoli – Mastino – Mazza dell'Orso – Fornalino – Forcoletta, con una superficie di ha 65 di pascolo, carico minimo UBA consentito di 500 ovi-caprini e dotata dei seguenti fabbricati, impianti ed attrezzature:

- abitazione;
-

Durata e caratteristiche dell'affitto

Considerato che la natura e le caratteristiche dell'affitto sono descritti negli schemi di contratto e di capitolato allegati, per la durata dell'affitto e l'entità del canone si procede mediante stipula in deroga ai patti agrari. La durata dell'affitto è stabilita in **anni due** per uniformare le scadenze di tutti gli alpeggi Comunali già locati che hanno fissata la scadenza al 10.11.2019, nel rispetto degli accordi collettivi stipulati dalle Organizzazioni professionali agricole.

La base economica di riferimento per l'offerte in aumento è fissata come segue:

-Alpeggio denominato Fornalino : € 1.000,00

All'arredo del fabbricato dato in affitto, dovrà provvedere l'affittuario a sua cura e spese.

Durata della monticazione e carico

Il periodo di monticazione, fissato in almeno 90 giorni, potrà iniziare circa il 30 Maggio d'ogni anno, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale, e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee.

Norme per la partecipazione

Possono partecipare alla gara:

- A) le imprese agricole, condotte da coltivatori diretti singoli o associati e/o imprenditori agricoli professionali singoli o associati;
- B) le cooperative agricole;
- C) le associazioni temporanee di scopo costituite dai soggetti di cui al punto A).

Nel caso di associazione temporanea di scopo, i soggetti dell'associazione, prima della presentazione dell'offerta devono avere conferito mandato collettivo speciale di rappresentanza, risultante da scrittura privata redatta nelle forme di legge, ad uno di essi qualificato come capofila e coincidente con il soggetto che gestirà i rapporti con l'Ente proprietario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. La durata dell'associazione di scopo dovrà essere almeno di anni sei, pari alla durata del periodo di affitto.

L'offerta dovrà essere redatta sull'apposito modello, predisposto dall'Ente proprietario, e sottoscritta dal legale rappresentante.

Unitamente all'offerta economica annuale ritenuta congrua per il bene in affitto espressa in cifre e in lettere, il partecipante (sia individualmente che in qualità di legale rappresentante) dovrà inoltre allegare le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni:

- 1) di aver preso visione del bando di gara, degli schemi allegati di contratto e capitolato d'affitto del pascolo per il quale viene formulata l'offerta, di accettarli e di attuarli in ogni loro parte, in caso di aggiudicazione;
- 2) di aver preso conoscenza dei luoghi, delle strutture ed infrastrutture della proprietà in affitto, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sul prezzo offerto per l'affitto del pascolo;
- 3) di essere consapevole che ogni errore e/o mancata od inesatta determinazione in cui possa incorrere nelle valutazioni di cui sopra, non lo esimerà dal rispettare gli impegni assunti;
- 4) di improntare l'attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza;
- 5) che l'impresa individuale o collettiva, non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato, ed inoltre che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data della gara;
- 6) che l'impresa è in regola in materia di imposte, tasse, contributi ed i conseguenti adempimenti. E' fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale;
- 7) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
- 8) che non è mai stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato, per un reato relativo alla sua condotta professionale, né a carico del legale rappresentante;
- 9) di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea e neppure in forma individuale (qualora abbia partecipato alla gara in associazione);
- 10) che non esistono violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art.17 della Legge 19/03/1990 n.55;
- 11) che l'impresa è esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previste per chi si è reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali e per chi si è reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire informazioni esigibili;

- 12) l'assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 1423/1956 e successive modificazioni ed integrazioni o di una delle cause ostative previste dalla legge 575/1965 e successive integrazioni e modificazioni;

A completamento dell'offerta andrà obbligatoriamente allegata, pena l'esclusione dalla gara:

- per il richiedente individuale (imprenditore agricolo o coltivatore diretto):
 - fotocopia leggibile di un documento d'identità in corso di validità;
 - copia della certificazione della Banca dati regionale zootecnica attestante le caratteristiche del/degli allevamenti interessati all'utilizzo del pascolo;
- per le imprese agricole associate:
 - fotocopia leggibile di un documento d'identità in corso di validità;
 - elenco nominativi di ciascun associato (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo);
 - visura camerale o copia dell'atto costitutivo dell'impresa agricola associata o di scrittura privata;
 - copia della certificazione della Banca dati regionale zootecnica attestante le caratteristiche degli allevamenti interessati all'utilizzo delle malghe;
- per le cooperative agricole:
 - fotocopia leggibile di un documento d'identità in corso di validità;
 - atto costitutivo ed elenco soci;
 - copia della certificazione della Banca dati regionale zootecnica attestante le caratteristiche del/degli allevamenti interessati all'utilizzo della/delle malghe;
- per le associazioni temporanee di scopo:
 - fotocopia leggibile di un documento d'identità in corso di validità del capofila;
 - copia di scrittura privata;
 - copia della certificazione della Banca dati regionale zootecnica attestante le caratteristiche degli allevamenti interessati all'utilizzo della/delle malghe.

L'offerta, completa della documentazione allegata richiesta, andrà inserita in busta chiusa e sigillata, riportante all'esterno la scritta: " asta pubblica affitto pascolo denominato Fornalino"

La busta sigillata contenente l'offerta andrà indirizzata a: Comune di Bognanco, Frazione San Lorenzo, 1 – 28842 Bognanco (VB), e dovrà pervenire al protocollo dell'Ente entro il giorno 31.03.2017 ore 12,00, sia a mezzo del servizio postale tramite raccomandata r. r., sia mediante diretta consegna mano.

L'Ente non assume responsabilità per lo smarrimento di offerte a causa di inesatte indicazioni del recapito o di disguidi postali.

Le offerte presentate in difformità da quanto sopra non saranno considerate valide.

Criteri di aggiudicazione

L'aggiudicazione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- sarà soggetta alla eventuale condizione sospensiva del mancato esercizio del diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, da parte dell'affittuario uscente ed avverrà in base alla graduatoria al titolare dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- trattandosi di pascoli di uso civico, l'aggiudicazione sarà effettuata anzitutto a favore degli imprenditori residenti in Bognanco, limitatamente alla superficie necessaria al pascolamento del bestiame in dotazione all'azienda sulla base della graduatoria che terrà conto dell'ubicazione della sede aziendale. In assenza di richieste da parte di queste imprese, si valuteranno quelle avanzate da imprese ubicate in altri comuni e verrà stilata una graduatoria che terrà conto delle offerte economiche. L'aggiudicazione avverrà al titolare dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

In caso di malga dotata di strutture ed attrezzature per la caseificazione si privilegeranno gli allevatori produttori di latte.

A parità di posizione in graduatoria, si privilegeranno i concorrenti la cui azienda ha sede presso il comune in cui si trova la malga e che possiedono la qualifica di giovane imprenditore agricolo, ovvero detengono altre superfici in affitto nel territorio comunale; in caso di ulteriore pareggio si procederà a sorteggio.

I partecipanti alla gara inseriti in graduatoria e non risultanti aggiudicatari sono vincolati alla propria offerta per 15 (quindici) giorni successivi all'aggiudicazione.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una singola offerta valida.

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario. Essa non costituisce la conclusione del contratto, che sarà stipulato dopo l'intervenuta approvazione del verbale di gara da parte dell'Ente proprietario, accertato il mancato esercizio del diritto di prelazione di cui art. 5 del D.L. gs.18 maggio 2001, n.228 nei casi previsti.

L'Ente proprietario inizierà immediatamente le procedure connesse.

Contratto

Entro 15 giorni dall'approvazione del verbale di gara, verrà predisposto apposito contratto.

Qualora l'aggiudicatario non si sia presentato alla stipula del contratto nel giorno all'uopo stabilito, l'Ente avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e procedere all'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.

E' vietato il subaffitto, ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi.

L'aggiudicatario dovrà produrre alla stipula del contratto copia del/dei documento/i unico/i di regolarità contributiva. Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale.

Canone d'affitto

Il canone d'affitto, corrispondente a quello offerto dall'aggiudicatario, sarà soggetto alla rivalutazione a partire dal secondo anno in base ai coefficienti di adeguamento dei canoni stabiliti dalle Commissioni tecniche provinciali istituite ai sensi della L. 03 maggio 1982, n. 203. Dovrà essere pagato a cura dell'aggiudicatario annualmente in via anticipata, e solo per il 1° anno alla firma del contratto.

L'Ente comunicherà l'ammontare dell'adeguamento in tempo utile per il pagamento delle annate successive.

Il canone aggiornato potrà essere ulteriormente aumentato a seguito di sostanziali miglioramenti alle strutture ed alla viabilità di servizio eseguite dalla proprietà.

Deposito cauzionale

A garanzia degli esatti e puntuali obblighi assunti, l'affittuario dovrà produrre alla stipula del contratto una cauzione, per un ammontare pari ad una annualità del canone d'affitto, sotto forma di fideiussione assicurativa o bancaria a favore dell'Ente proprietario, riscuotibile dall'Ente proprietario a semplice richiesta senza eccezioni anche per eventuale applicazione di penalità.

La fideiussione dovrà espressamente prevedere: la rinuncia a qualsiasi eccezione da parte del garante, la sua operatività dalla stipula del contratto e la durata pari a quella dell'affitto maggiorata del lasso di tempo necessario al completamento delle operazioni di riconsegna del pascolo.

Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti la formalizzazione del contratto d'affitto saranno a carico dell'aggiudicatario.

Disposizioni finali

L'affittuario dovrà garantire l'utilizzo del Bivacco Alpino limitrofo all'abitazione, da parte degli escursionisti e dei passanti non lasciando liberi i cani e non potrà utilizzare la parte ad esso destinato a fini personali o connessi con l'attività del pascolo. Qualora la malga non venga caricata con il carico previsto, la proprietà, previa diffida, provvederà unilateralmente alla rescissione del contratto.

Nel caso in cui la malga non sia monticata l'affittuario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone d'affitto, e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

L'affittuario dovrà tollerare che sul pascolo affittato venga effettuata la monticazione gratuita per un massimo di 30 capi a favore di allevatori di Bognanco.

Per quanto non specificatamente contenuto nel presente bando, si fa riferimento, al capitolato d'affitto ed alle norme agrarie vigenti in materia al Codice Civile.

La partecipazione alla gara d'appalto comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando, schemi di contratto e capitolato allegati.

Normativa a tutela della privacy

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs, 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", l'offerente è, tra l'altro, informato che:

- 1) i dati richiesti sono raccolti unicamente per le finalità inerenti alla gestione della procedura, disciplinata dalla L. 11 febbraio 1971 n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni di cui alla L. 3 maggio 1982 n. 203 e D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, nonché dai regolamenti dell'Ente proprietario, e saranno trattati anche successivamente all'eventuale assegnazione della malga per finalità inerenti la gestione del servizio;
- 2) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria, ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla gara o di decadenza dell'eventuale assegnazione;
- 3) i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso l'Ente proprietario e potranno essere oggetto di comunicazione:
 - al personale dipendente dell'Ente proprietario incaricato del trattamento e del procedimento o ai soggetti comunque in esso coinvolti per ragioni di servizio;
 - a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 07 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni;
- 4) tutti coloro che hanno interesse diretto possono assistere all'apertura delle offerte;
- 5) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza;
- 6) sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erranei, o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Segretario del Comune di Bognanco.
- 7) il Responsabile del trattamento è il Segretario del Comune di Bognanco.

Il bando di gara sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo comunale e sul sito web di Bognanco, all'albo dell'Unione dei Comuni delle Valli d' Ossola e delle altre Unioni Montane limitrofe, all'albo delle Province del Verbano Cusio Ossola e di Novara e sarà inviato alle Associazioni di categoria, all'Associazione Provinciale Allevatori, ai Comandi Stazione Forestale competenti per territorio.

Per tutte le informazioni relative all'asta pubblica e per ogni altra notizia connessa, è possibile rivolgersi agli Uffici del Comune (sig.ra. Teresa Doria), tel. 0324 234116, ovvero tramite fax 0324 234119, e-mail protocollo@comune.bognanco.vb.it

Bognanco, ____

Il Responsabile di Servizio
Dott. Dario Cerizza